

(N. 2565)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1958 (V. Stampati nn. 2756 e 3131)

d'iniziativa dei deputati SCOTTI Francesco, MACRELLI, MARTONI, JACOPONI e PIGNI,
COLASANTO, PRIORE, TROISI, COLLEONI, e CAVALLARI Nerino

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 MARZO 1958

Sistemazione di alcune posizioni del personale degli uffici o delle stazioni
delle ferrovie dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale delle ferrovie dello Stato sistemato nella qualifica di grado X degli uffici o delle stazioni in virtù del disposto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 9 luglio 1947, n. 667, ratificato con legge 1° dicembre 1951, n. 1308, della legge 15 dicembre 1949, n. 966, viene immesso, se sin dalla data della sistemazione nel grado era in possesso del diploma di scuola media superiore e svolgeva mansioni proprie del personale di concetto, al grado IX del gruppo B o delle stazioni con effetto dalla stessa data, unicamente agli effetti giuridici e di carriera.